

SELEZIONE DELLA STAMPA  
GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

Luglio 2010

INDICE

**Maria Cristina CAVALLARO** – Brevi riflessioni sulla natura giuridica del silenzio significativo della pubblica amministrazione (*Foro amministrativo – T.A.R.*).

*La qualificazione del silenzio come provvedimento tacito di diniego, non solo riduce la tutela giurisdizionale in sede di impugnazione, in quanto si tratta di un “non atto” privo di motivazione, ma impedisce al destinatario di esperire il ricorso avverso il silenzio, che per la giurisprudenza costante è ammesso solo contro le ipotesi di silenzio inadempimento.*

*Viceversa, deve ritenersi preferibile una soluzione interpretativa che, sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza che viene commentata, sia orientata nell’equiparare il silenzio ad un diniego dell’istanza del privato.*

**Leonardo FERRARA** – L'allegazione dei fatti e la loro prova nella disciplina dell'annullabilità non pronunciabile: problematiche processuali e trasformazioni sostanziali (Diritto processuale amministrativo).

*La sentenza del Consiglio di Stato che si commenta in questa sede fa chiarezza sulla questione del regime dell'allegazione dei fatti e della loro prova, in corrispondenza della (non più nuova) disciplina dell'annullabilità del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art.21-octies, secondo comma, l.241/1990: questione sulla quale si è detto tutto ed il contrario di tutto. Il Consiglio di Stato rileva che l'art.21-octies, secondo comma, l.241/1990 attribuisce all'Amministrazione l'onere di dimostrare, in caso di mancata comunicazione dell'avvio, che l'esito del procedimento non poteva essere diverso, con la conseguenza "che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all'Amministrazione, il motivo con cui lamenta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile.*

**Paolo CARPENTIERI** – Due domande in tema di diritto di accesso (*Foro amministrativo – T.A.R.*).

*Il capo V della legge n.241 del 1990, riscritto dalla legge 15 del 2005, offre numerose ragioni di studio e di approfondimento: dal principio di pubblicità-trasparenza al tema dell'estensione interpretativa. Sono tematiche appassionanti per i cultori della materia, perché implicano declinazioni applicative di concetti generali del diritto amministrativo, fornendo per essi, in un certo senso, un interessante banco di prova.*

**Federico MATTEUCCI** – L'art.38 lett. c) del Codice dei contratti pubblici: dichiarazione incompleta ed esclusione dalla gara. Orientamenti a confronto (*Foro amministrativo – T.A.R.*).

*Dopo più di tre anni dall'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, si avverte ancora l'esigenza di chiarire l'esatta portata di varie disposizioni ivi contenute, tra cui quelle concernenti i*

*requisiti che gli operatori devono possedere per poter partecipare alla procedura selettiva per l'aggiudicazione di una commessa pubblica. In particolare, numerose pronunce del giudice amministrativo, tra cui quella che si commenta, hanno offerto un importante contributo all'interpretazione dell'art. 38 del Codice, nella parte in cui dispone che le imprese che intendono partecipare ad una procedura di gara sono escluse se determinati soggetti che le rappresentano abbiano riportato condanne per aver commesso illeciti di natura penale.*

**Claudia TUBERTINI** – Organismi di garanzia e confini del cd. Spoil system (*Foro amministrativo – T.A.R.*).

*Gli organismi di garanzia sono organi spesso istituiti dal legislatore su impulso di normative sovranazionali sull'esempio di modelli stranieri, ma altrettanto spesso non vengono accompagnati da un adeguato investimento, né in termini di competenza, né in termini di poteri e di risorse; sicché, l'impressione è che al riconoscimento di compiti di elevato spessore, da esercitarsi in "piena autonomia funzionale", non si accompagni un adeguato status giuridico. Tale discrasia non può che determinare, dal punto di vista dei destinatari dell'azione, scarsa chiarezza ed efficienza; dal punto di vista dei rapporti tra organo di garanzia ed amministratore di settore (e, ancor più, vertici politici), difficoltà nella definizione del reciproco spazio di intervento.*

**Livio CARBONE** – La revisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la riaffermata natura giurisdizionale del rimedio di tutela (*Il foro amministrativo – T.A.R.*).

*In passato, l'istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era considerato alternativo alla giurisdizione (i precedenti storici nascondevano la natura sostanzialmente giurisdizionale della decisione). Ora l'istituto va considerato alternativo, nella giurisdizione, a quello proponibile al T.A.R. Sono ancora attuali le precisazioni della Corte Costituzionale sulle peculiarità della giustizia amministrativa: il principio del doppio grado rileva quando in primo grado si pronuncia il*

*giudice istituito ai sensi dell'art.125 della Costituzione, mentre gli articoli 100 e 103 della Costituzione pongono il Consiglio di Stato al vertice di un sistema nel quale può esservi un grado del giudizio.*

**Edoardo CHITI** – *Le trasformazioni delle Agenzie europee (Rivista trimestrale di diritto pubblico).*

*Le tendenze che si registrano in ambiti di azione dell'Unione europea paiono prefigurare l'istituzione di Agenzie che, come quelle attuali, si pongono in un rapporto di ausiliarità con altri organismi, ma che si discostano dal modello consolidato sotto due profili: per il fatto di essere chiamate ad operare come uffici ausiliari non tanto rispetto alla Commissione, quanto rispetto ad altre istituzioni od organismi europei e per il fatto di strutturare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali e tra queste ultime ed un organismo europeo diverso dalla stessa istituzione sovranazionale.*

**Simona RODRIQUEZ** – *Law-making e policy formulation: il ruolo della società civile nell'Unione europea (Rivista trimestrale di diritto pubblico).*

*Tra le Istituzioni comunitarie, la Commissione è stata senz'altro una delle più forti sostenitrici del civil society discourse. E' indubbio che una governance esercitata attraverso l'intervento della società civile possa costituire una sorta di legittimazione democratica e servire da difesa avverso i sospetti di una Commissione quale organo esecutivo irresponsabile e lontano dalla volontà popolare. Obiettivo di questo studio è quello di interrogarsi sul ruolo dei privati e delle associazioni di cui essi fanno parte nella definizione delle politiche pubbliche e, in particolare, nelle procedure di consultazione ai processi di law-marketig o di policy formulation della Commissione europea.*